

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 39 /04

18 maggio 2004

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-200/02

Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu contro Secretary of State for the Home Department

SECONDO IL PRIMO AVVOCATO GENERALE TIZZANO, UNA BIMBA DI TENERA ETÀ, CITTADINA DI UNO STATO MEMBRO, HA IL DIRITTO DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO, QUALORA BENEFICI DI UN'ASSICURAZIONE MALATTIA E DISPONGA DI RISORSE SUFFICIENTI

Il rigetto della la domanda di un permesso di soggiorno stabile presentata dalla madre – cittadina di un Paese terzo - priverebbe di effetto utile il diritto di soggiorno della bimba e costituirebbe una discriminazione in base alla nazionalità, dal momento che questo diritto sarebbe riconosciuto ad una madre extracomunitaria di una bimba britannica

Kunqian Catherine Zhu, è nata il 16 settembre 2000 a Belfast, nell'Irlanda del Nord (Regno Unito), da genitori cinesi che lavorano per una società che ha sede nella Repubblica Popolare Cinese.

La sig.ra Chen, già mamma di un bimbo nato in Cina nel 1998 - desiderando avere un secondo figlio a dispetto della cd. politica del “figlio unico” adottata in Cina - si è recata, su indicazione di legali appositamente consultati, a partorire a Belfast, allo scopo di far ottenere alla figlia la cittadinanza della Repubblica d'Irlanda e di assicurare la possibilità di stabilirsi con lei nel Regno Unito.

Catherine è quindi cittadina irlandese¹ e, di conseguenza, cittadina dell'Unione; essa non ha invece acquisito la cittadinanza britannica e non può avere neppure quella cinese.

Attualmente, mamma e figlia vivono a Cardiff (Galles, Regno Unito) dove la piccola è destinataria di servizi medici e di puericultura forniti da privati a pagamento. Le autorità britanniche (Secretary

¹ A determinate condizioni, chiunque nasca nel territorio dell'isola d'Irlanda, anche al di fuori dei confini politici dell'Irlanda (Éire), acquista la cittadinanza irlandese.

of State for the Home Department) hanno però respinto le loro domande di permesso di soggiorno stabile nel Regno Unito.

L'Immigration Appellate Authority, dinanzi a cui hanno presentato ricorso, si è rivolto, con un rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per sapere se la piccola Catherine, cittadina dell'Unione, sia titolare di un diritto di soggiorno attribuitole direttamente dall'ordinamento comunitario e se la madre goda di un diritto derivato da quello della figlia [in quanto responsabile principale della sua assistenza e del suo allevamento].

Il Primo avvocato generale Tizzano presenta oggi le sue conclusioni nella causa.

L'Avvocato generale ricorda innanzitutto che, ancorché le ricorrenti non abbiano mai lasciato il Regno Unito per recarsi in un altro Stato membro e non si siano quindi mai avvalse in concreto della libertà di circolazione, il possesso della cittadinanza di uno Stato membro diverso da quello di residenza configura un collegamento con il diritto comunitario ed è sufficiente a determinare l'applicazione delle disposizioni comunitarie relative al diritto di soggiorno, anche se la persona non ha mai varcato le frontiere dello Stato membro in cui risiede.

Il diritto di soggiorno della piccola Catherine

Il minore (anche quello di tenera età), in quanto soggetto di diritto che ha acquisito la capacità giuridica dalla nascita, può essere titolare di diritti di circolazione e soggiorno all'interno della Comunità.

In concreto, l'Avvocato generale esclude però che il diritto di soggiorno della bimba possa fondarsi sulla sua qualità di destinataria di servizi di puericultura e di servizi medici: la libertà di ricevere servizi non può essere invocata rispetto ad attività di tipo continuativo (come i servizi di puericultura) e i servizi medici potrebbero fondare il diritto a rimanere nel Regno Unito solo per i periodi necessari a riceverli.

L'Avvocato generale ricorda che per contro la piccola Catherine beneficia di un'assicurazione malattia adeguata e dispone, tramite i suoi familiari, di risorse tali da non divenire, durante il suo soggiorno, un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Di conseguenza, essa **può vantare il diritto di soggiorno** in virtù sia della **direttiva sul diritto di circolazione e soggiorno per le persone non economicamente attive**², sia della **norma del trattato che enuncia la libertà di circolazione e di soggiorno come diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione**.

Il diritto di soggiorno della madre

La giurisprudenza della Corte considera familiare «a carico» quello che dipende - per il soddisfacimento dei propri bisogni materiali - dal sostentamento che gli fornisce un altro familiare: la Sig.ra Chen, a parere dell'Avvocato generale, **non può quindi invocare il diritto di soggiorno** previsto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, **a favore degli ascendenti «a carico» di un cittadino comunitario titolare di un diritto di soggiorno**.

Può invocare la madre di Catherine un *diritto di soggiorno derivato* da quello della figlia ?

² Direttiva del Consiglio 90/364/CEE.

Ai fini di tutelare l'interesse del minore, la giurisprudenza della Corte indica che qualora i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, il diritto comunitario consente al **genitore affidatario**, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto.

Questo ragionamento vale a fortiori nel caso di una bambina di tenera età. Se la signora Chen esercitasse in nome e per conto della figlia il diritto di stabilimento nel territorio britannico, ma venisse poi negato a lei stessa il diritto di soggiorno nello stesso Stato, ciò sarebbe manifestamente contrario all'**interesse della figlia** ed in contrasto con il **principio del rispetto dell'unità familiare**³: in tale eventualità, la piccola sarebbe automaticamente abbandonata. Dunque, la madre deve poter **invocare un diritto di soggiorno derivato da quello della piccola**, poiché altrimenti il diritto di quest'ultima sarebbe privato di ogni **effetto utile**. Non potendo restare da sola nel Regno Unito, infatti, Catherine finirebbe col non poter godere del diritto di soggiorno conferitole dal Trattato.

D'altra parte, l'Avvocato Generale rileva che una madre cittadina di uno Stato terzo avrebbe diritto a rimanere con la figlia nel Regno Unito, qualora quest'ultima fosse cittadina britannica. Se nel caso della piccola Chen si seguisse una soluzione diversa, vi sarebbe una disparità di trattamento non giustificata da nessuna ragione obiettiva.

L'Avvocato generale suggerisce quindi alla Corte di decidere che le misure britanniche costituiscono una **discriminazione in base alla nazionalità, in contrasto con il Trattato CE**.

Importante: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa di cui è stato investito.

La Corte di giustizia comincia adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, italiano.

Il testo integrale delle conclusioni si trova alla nostra pagina Internet <http://www.curia.eu.int> . Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

³ Art. 8 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sentenza della Corte di giustizia nella causa C-60/00, Carpenter (v. comunicato stampa 11 luglio 2002).